

## **STATUTO ASSOCIAZIONE**

### **Denominazione e sede**

**ART. 1** – Ai sensi della legge n.383 del 7 Dicembre 2000 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata “FENICE”.

**ART. 2** – L'Associazione ha sede legale in Milano (MI), viale Mar Jonio n.2 .

L'Associazione opera senza limiti territoriali. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune, nonché istituire sedi e sezioni staccate sul territorio italiano. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

### **Finalità e oggetto**

**ART. 3** – L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**ART. 4** – L'Associazione, basata sui principi di democrazia ed uguaglianza, è apartitica, senza finalità di lucro, asindacale, aconfessionale, garantisce pari opportunità tra uomo e donna e assicura la tutela dei diritti inviolabili della persona. L'Associazione ha finalità di utilità sociale, culturali, educative, solidaristiche e ricreative; l'attività dell'Associazione è rivolta sia ai soci sia alla collettività. L'oggetto dell'Associazione è quello di affrontare e trattare tematiche e problematiche inerenti alle aree periferiche e/o popolari utilizzando come strumento la cultura ( intesa nel senso più ampio del termine ) e tutti gli strumenti che essa mette a disposizione. L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa,

ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale : organizzare eventi (convegni, dibattiti, riunioni, feste, mostre, attività formative ...) conformi con l'oggetto sociale dell'Associazione; realizzare progetti in linea con l'oggetto sociale dell'associazione; collaborare con associazioni, enti ed istituzioni per attività conformi al conseguimento dell'oggetto sociale dell'associazione; sviluppare attività di divulgazione di contenuti di natura sociale, educativa, socio-sanitaria e culturale; organizzare attività filantropiche e di beneficenza. L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta necessaria e comunque opportuna per il conseguimento del proprio oggetto sociale

### **Durata**

**ART.5** – La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

### **Soci**

**ART.6** – Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. E' espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante con apposita deliberazione dell'istituzione interessata. Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

**ART.7** – L'adesione all'Associazione è volontaria. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante Socio. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo, che dovrà

esprimerne i motivi e previo il pagamento della quota sociale, la qualifica di socio diverrà effettiva ed il nominativo del nuovo socio verrà annotato nel libro dei soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria. Tutte le domande che verranno pervenute al Consiglio Direttivo incomplete e/o senza firma dell'interessato, non saranno prese in considerazione.

**ART.8** – Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

**ART. 9** – I soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro, non avendo diritto ad alcun compenso per l'attività prestata e per le cariche ricoperte, se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'Associazione e dalla legge.

**ART.10** – I soci hanno diritto: di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione; di partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti; ad accedere, a seguito di regolare candidatura, alle cariche associative; a godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione; alla garanzia di recesso senza oneri a suo carico. I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo. I soci minorenni non possono accedere alle cariche associative.

**ART.11** – I soci sono tenuti : ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali; a rispettare le decisioni degli Organi

dell'Associazione; a corrispondere le quote associative;

**ART.12** – La qualifica di socio non è temporanea e si perde per *recesso, espulsione,*

*decesso*. Ogni Socio potrà recedere in qualsiasi momento, con effetto immediato, senza oneri a suo carico, mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro ogni provvedimento di sospensione o espulsione è ammesso il ricorso entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

**ART.13** – La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

**ART.14** – Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

**ART.15** – Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione non sono ne' trasmissibili né soggette a rivalutazione né rimborsabili in nessun caso.

### **Assemblea dei Soci**

**ART.16** – Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

**ART.17** – L'Assemblea dei Soci è sovrana ed è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa e può essere ordinaria o straordinaria.

**ART.18** – L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente

*almeno* una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e contestuale elezione e/o rinnovo delle cariche associative in scadenza. Si riunisce inoltre ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o necessario.

**ART.19** – Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto. Tutti i voti hanno lo stesso valore. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno il 10% dei presenti. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

**ART.20** – All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA: approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso; eleggere il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti; eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari; deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA: deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione; deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

**ART.21** – L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo (nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente) il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima

convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

**ART.22** – L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

**ART.23** – La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima (ridotti a 8 giorni in caso di convocazione urgente) della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

**ART.24** – Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci, sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 15 giorni dopo l'approvazione nella sede sociale dell'Associazione.

### **Consiglio Direttivo**

**ART.25** – Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 4 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5

membri. Ciascun Socio *di maggiore età* che sia in regola con il pagamento della quota associativa può essere liberamente eletto alla carica di consigliere dell'Associazione stessa, attraverso regolari elezioni. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

**ART.26** – Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dall'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

**ART.27** – Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare: le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione; le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione; le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione; la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea; la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; la fissazione delle quote sociali; la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea; la delibera sull'ammissione di nuovi soci; ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

**ART.28** – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### **Presidente e Vice-Presidente**

**ART.29** – Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione e la firma sociale. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 4 anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo firmandone i relativi verbali, e, nei casi di urgenza, può esercitare i



poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. Ha il potere di aprire, gestire e chiudere conti correnti nei limiti deliberati dal Consiglio Direttivo con facoltà di delegare altri membri del Consiglio Direttivo; è garante dell'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti. Può delegare gli Associati al compimento di specifici atti.

**ART.30** – Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Non ha alcun potere di legale rappresentanza dell'Associazione.

**ART.31** – Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

### **Tesoriere e Segretario**

**ART.32** – Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

**ART.33** – Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti

finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

**ART.34** – Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

#### **Patrimonio ed esercizio finanziario**

**ART.38** – L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati; contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche; proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il conseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

**ART.39** – All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. Il fondo patrimoniale dell'Associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento dell'Associazione e lo svolgimento delle sue attività statutarie

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo. Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.

**ART.40** – L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° Settembre al 31° Agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione almeno 7 giorni prima della data prevista per l'Assemblea convocata per la loro approvazione e messi a disposizione di tutti gli Associati.

**ART.41** – Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

### **Scioglimento dell'Associazione**

**ART.42** – Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  dei componenti dell'Assemblea stessa sia in prima, sia in seconda convocazione.

**ART.43** – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli Associati, stabilendone i poteri. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge

### **Disposizioni finali**

**ART.44** – La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

**ART.45** – Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

